



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LABRUNA	SALVATORE	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	FUCCI	SERGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	MONFREDI	MARIANTONIETTA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2121/2020
depositato il 20/05/2020

- avverso la pronuncia sentenza n. 5775/2019 Sez:11 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO
contro:

MILANO

difeso da:

proposto dall'appellante:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - MILANO
VIA GIUSEPPE GREZAR N. 14 00142 ROMA RM

difeso da:

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682008001986	RPEF-ALTRO
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820179212017	IRPEF-ALTRO
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 0682018902721	IRPEF-ALTRO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2121/2020

UDIENZA DEL

21/12/2020 ore 09:35

N°

1291/2021

PRONUNCIATA IL:
21 dicembre 2020

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
31 marzo 2021

Il Segretario

Agostino Palumbo
Agostino Palumbo



R.G.A. 7121/2020

C.T.P. MI 5775/11/2019

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si dà atto della trattazione in pubblica udienza; il Giudice relatore espone al Collegio i fatti e le questioni controverse, come riportati nei contrapposti atti defensionali; successivamente il Presidente ammette le parti costituite presenti alla discussione.

Oggetto del processo è l'infrazione di pagamento n. 06820189027218 (indicata in fronte-spazio) relativa a IRPEF, Addizionale comunale e regionale, con relative sanzioni nella misura di € 2.175/10, ed interessi, per l'anno d'imposta 2000, per un ammontare complessivo di € 5.036/78, emessa dall' Agente della Riscossione, a carico di _____ notificata il 10 ottobre 2018, che la impugnava davanti la Otp di Milano per l'omessa notifica degli atti presupposti, l'omessa notifica della cartella n. 06820080019586 (da controparte asseritamente notificata in data 10 aprile 2008), lanciando la prescrizione delle pretese e l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora. L' Agenzia delle Entrate Riscossione resisteva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

L'impegnata sentenza di prime cure, riteneva e considerava che "Trattasi di una infrazione di pagamento notificata in data 10.10.2018 relativamente ad una cartella notificata in data 10.04.2008, cioè dieci anni e sei mesi prima. Il ricorrente fa presente di non aver mai ricevuto detta cartella esattoriale e che comunque il termine di prescrizione decennale è ampiamente trascorso. L'Ufficio allega documentazione che dimostra come effettivamente la cartella sia stata notificata in data 10 aprile 2008 a mani di familiare convivente. A seguito di discussione in pubblica udienza la causa viene assunta a decisione. Motivi della decisione il ricorso è fondato. L'avviso di infrazione è stato notificato oltre i dieci anni di prescrizione ordinaria. P.Q.M. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglie il ricorso e condanna l'ADER al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.200,00 oltre accessori di legge da distrarsi al procuratore Avv. _____ che si è dichiarato amittentario".

Contro questa sentenza:

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione (succeduta ope legis alla società Equitalia Servizi di Riscossione spa, in prosieguo anche "Agente della Riscossione"), con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n.14, codice fiscale n.13756881002, in persona del suo procuratore speciale, Dott. I _____¹, (in virtù dei poteri a lui conferiti con procura notabile, Rep. 44953 del 25.07.2019, Racc. 25.857), quale Responsabile Contenzioso a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto

¹ Responsabile del Contenzioso Regionale, domiciliato per la funzione presso la sede della Direzione Regionale Lombardia in Milano Viale Dell'Innovazione n. 1/B.



Notaio: , rep. n. 44953, raccolta n. 25857 del 25/07/2019, rilasciata da Agenzia delle Entrate Riscossione, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, codice fiscale e partita Iva 13756881002, ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 01 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1° luglio 2017, è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia, tra cui Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono state, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Euclide n. 2 presso lo studio dell'Avv.

n (C.F.

- pec. i

g - fax n.

06. dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura, ha proposto appello, producendo, come nuovo documento ex art. 58, c.2, d.lgs.546/1992: "l'avviso di intimazione (AVI) n. 068201790212017 D (atto interruttivo della prescrizione, regolarmente recapitato in data 15/12/2017 con tutte le formalità di legge mediante deposito alla casa comunale), sottoscritto all'atto impugnato. Detta intimazione di pagamento n. 068201790212017 infatti, non è stata tenuta in considerazione in prime cure, per cui se ne deposita copia, con la relativa relata di notifica, in questo giudizio ai fini di ogni opportuno vaglio da parte dell'instesata Giustizia". Conclude per il rigetto del ricorso introduttivo, con vittoria di spese ed, in subordine, con la loro compensazione.

si è costituita in giudizio, asserendo la correttezza della sentenza impugnata, in particolare per i seguenti motivi: "La cartella n. 06820080019586) scatta il termine di prescrizione ordinario di anni 10 e non risulta provata la interruzione della prescrizione. Inoltre, la medesima cartella scatta il termine massimo di anni cinque, quanto meno con riferimento alle sanzioni amministrative commesse a tributi erariali la cui prescrizione quinquennale è sancita dall'art. 20 comma 3 D. Lgs. 472/1997. Con riguardo a tali sanzioni, l'art. 20 comma 3 del D. Lgs. 472/1997 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie" prescrive espressamente che: "Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni" ... "Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che: "La cartella di pagamento che indica il valore complessivo degli interessi senza indicare come si è arrivati a tale calcolo e senza la specificazione delle singole aliquote prese a base delle varie annualità, viola il diritto di difesa del contribuente e fa sì che il ricorso sia inammissibile" (Cass. 21 marzo 2012, n. 4516)". Conclude per la conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

MOTIVAZIONE

L'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, proposto conferendo procura ad un difensore del libero foro, in violazione degli artt. 11, c. 2, e 12, c.8, (come richiamato dall'art.1, c.8, d.l. 193/2016, e disposto dall'art. 43, R.D. 1611/1933) d.lgs.546/1992, in mancanza di "opposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza" ex art. 43, c.4, R.D. 1611/1933 - come integrato dall'art. 11, l.



103/1979 - è inammissibile, come ha saputo cogliere, sapientemente, anche non minoritaria giurisprudenza² territoriale. Questo Collegio rileva che le sezioni di riscossione nazionale (di cui all'art. 3, c.1, d.l. 203/2005, conv. con modif. con l. 248/2005), sono state attribuite all'Agenzia delle entrate di cui all'art. 62, d.lgs. 300/1999, e svolte dall'ente pubblico, strumentale della stessa Agenzia delle Entrate, denominato: «Agenzia delle Entrate-Riscossione». Tale ente strumentale - invero "adiectus solutionis causa" - è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali (successione nella legitimitas ad causam), delle cessate società per azioni del Gruppo Equitalia ed ha assunto la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del d.P.R. 602/1973 (successione nel manus publicum). La qualificazione quale ente strumentale ex art. 1, comma 2 e 3, d.l. 193/2016, conv. con modif. con l. 225/2016, comporta che il nuovo ente sia strettamente legato all'Agenzia delle Entrate con un vincolo di sovrapposizione amministrativa e l'articolo 11, comma 2, sancisce che gli enti fiscali possono stare "in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata" (facendo uso degli strumenti amministrativi dell'avvocazione o della sostituzione³). Nel caso che qui ci occupa, la cartella e l'intimazione di pagamento, emesse dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione ne determinano la "legitimitas ad causam" ex art. 10, primo comma, d.lgs. 546/1992: "sono parti del processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio dell'agenzia delle entrate e ... l'agente della riscossione ... che hanno emesso l'atto impugnato ..." e "ad processum" ex art. 11, c.2, primo comma, d.lgs. 546/1992: "l'ufficio dell'agenzia delle entrate ... nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata"⁴. Inoltre, il carattere di specialità riconosciuto dall'art. 1, c. 2, d.lgs. 546/1992, alla giurisdizione tributaria, soccorre ad inquadrare sistematicamente le recenti pronunce sulla vezata questio (Cass. III civ. ord. n. 18350/2019, Cass. Ss.Uu. n. 30008/2019), che non fanno alcun riferimento alle 16 categorie professionali circa, diverse da quella degli avvocati (i soli abilitati anche alla difesa nel giudizio ordinario

² Vds: Cir Liguria sent. n° 1745-01-2017, Cir Piemonte sent. n° 728-01-2018, Cir Lombardia sent. n° 4870-01-2018, Cir Lombardia sent. n° 5459-01-2018, Cir Lombardia ord. n° 442-01-2018, Cir Campania ord. n° 443-27-2018, Cir Calabria sent. n° 2284-1-2018, Ctp Napoli sent. n° 11055-01-2017, Ctp Roma sent. n° 13474-27-2018, Ctp Varese sent. n° 310-17-2017, Ctp Campobasso sent. n° 52-1-2018, Ctp Torino sent. n° 727-2-2018, Cir Lombardia sent. n° 1275-22-2019, Cir Lombardia sent. n° 1267-01-2020 etc.

³ In molti analoghi casi, lo strumento adottato è stato, invece, un Protocollo di Intesa come quello prot. 108368 del 28.07.2017, sottoscritto tra l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia ed Equitalia Nord S.p.A. - Direzione Regionale della Lombardia, che ha consentito all'ente creditore stesso, ex se parte del rapporto tributario controverso (ex art. 14, c.3) di assumere direttamente anche la difesa delle ragioni dell'Agente della riscossione, costituendosi in giudizio come parte resistente (ex art. 14, c.5).

⁴ Un'eccezione letterale ex art. 12 d.lgs. del c.c., porta ad escludere soluzioni diverse da quelle ivi indicate in via alternativa, come quella del difensore abilitato. "Le congiunzioni disgiuntive (dette anche alternative) sono congiunzioni coordinative o subordinative che lasciano la funzione di introdurre un'alternativa tra due parole, due concetti o due frasi, a volte escludendo uno dei due" (La grammatica italiana - Treccani 2012). La congiunzione "o" ha, in questo caso, un manifesto valore disgiuntivo (nel senso di "oppure"), che esclude ogni eventuale - ma inconferente - valore esplicativo (nel senso di "ossia", "ovvero").

⁵ In effetti, l'art. 11, cc. 2 e 3, fa riferimento a tutti gli enti fiscali (agenzie, agenti della riscossione, enti locali), ignorando i "soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. 446/1997" di cui agli artt. 10, c.1 e 12, c.1, d.lgs. 546/1992. Evidentemente, secondo un'interpretazione sistematica, tali soggetti vanno considerati compresi dalla locuzione "enti locali" di cui all'art. 11, c.3.



civile), cui appartengono i difensori abilitati alla sola giurisdizione speciale tributaria ex art. 12, c. 1, d.lgs. 546/1992 (commercialisti e consulenti del lavoro, oltre -insolutamente all'art. 2, c. 2- ad ingegneri, geometri, architetti, periti industriali, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari etc.), per cui l'art. 4 novies, d.lgs. 34/2019⁶, va riferito esclusivamente al patrocinio dell'Agente della Riscossione nel rito civile, davanti ai giudici territoriali ordinari ed al giudice di legittimità. Diversamente opinando, si creerebbe per la giurisdizione speciale tributaria una ingiustificata disparità di trattamento tra i difensori abilitati perché, ad esempio, l'Agente della riscossione non potrebbe avvalersi per la propria difesa davanti le commissioni tributarie di dottori commercialisti o di consulenti del lavoro etc.? Non può revocarsi in dubbio, quindi, che la ragione della scelta del legislatore⁷ del combinato

⁶ ((Art. 4 novies Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione L. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudici a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.))

⁷ Il comma 8, dell'art. 1, d.l. 193/2016, testualmente così dispone: "L'Ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'Ente può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o ovvii notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l'ente, assuma direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni" (L'ultimo comma è stato introdotto in sede di conversione dalla l. 225/2016).

Il Regolamento di amministrazione, approvato con Determinazione del Commissario straordinario, n. 6 del 23 giugno 2017, all'art. 4 così dispone:

- c. 2. L'Ente si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto e stabilito dall'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 e ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e s.m.i. I rapporti con l'Avvocatura di Stato sono regolati da convenzione.
- c. 3. L'Ente può altresì avvalersi di avvocati del libero foro ovvero essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace da propri dipendenti delegati che possano stare in giudizio personalmente, secondo le previsioni dell'art. 1 comma 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

Davanti le commissioni tributarie secondo l'art. 12, c. 1, d.lgs. 546/1992, solo "le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d. lgs. 15 dicembre 1997, numero 446, [c.d. soggetti gestori] devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato", scelto tra quelli indicati dai successivi commi 3, 4, 5 e 6. Anzios il carattere di specialità riconosciuto dall'art. 1, c. 2, d.lgs. 546/1992, alle disposizioni sul processo tributario, l'art. 11, c. 2, n.1⁸, d.lgs. 546/1992, ha così disciplinato la capacità di stare in giudizio: "L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'Agente della riscossione [limitatamente alla riscossione di tributi], nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente e mediante la struttura territoriale sovraordinata. ..."; secondo il successivo art. 12, c. 1, "Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato"; per l'Agente della riscossione, come richiamato dal successivo art. 1, c. 1, d.l. 193/2016, e disposto dall'art. 43, R.D. 1611/1933: "l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti all'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali amministrative pubbliche non statali ed enti sussorionati, sottoposti a tutela o anche alla sola vigilanza dello Stato, sempre che sia stato autorizzato da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento con regio decreto".

Il 4° comma dell'art. 43, R.D. 1611/1933 - come integrato dall'art. 11, l. 103/1979 - precisa che: "... ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza". Orbene, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., ss.un. 24376/2017): "T.S. Ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, (l'approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento



disposto d.lgs. 156/2015 e d.l. 193/2016, conv. in l. 225/16, vada ravvisata non solo in una direzione strategica di omogeneità dell'assetto defensionale tributario territoriale per tutti gli Enti fiscali, ma anche in contingenti evidenti necessità di contenimento dei costi pubblici, ecco perché la capacità di stare in giudizio direttamente, o mediante la struttura territoriale sovraordinata, con l'eventuale rappresentanza, patrocinio ed assistenza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato - anziché dei diversi difensori abilitati⁸, come indicati ai commi 3, 5 e 6 dell'art. 12, d.lgs. 546/1992 - è diventata, come per le Agenzie fiscali, quella propria dell'Agente della riscossione, con l'art. 9, d.lgs. 156/2015 (per quanto qui ci riguarda entrato in vigore il 1° gennaio 2016), segnatamente con le modifiche apportate agli artt. 11, c. 2, e 12, c. 1, d.lgs. 546/1992. Nel caso dell'Agente della riscossione⁹, si aggiunge l'ulteriore specifico stramento della chiamata in causa (c.d. "litis denunciatio"), prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999¹⁰, in evidente deroga legale all'art. 81 del c.p.c. che - in tema di sostituzione

dell'Avvocatura dello Stato: l'Avvocatura dello Stato, in aggiunta al patrocinio obbligatorio in favore delle Amministrazioni dello Stato, può essere autorizzata ad assumere la rappresentanza e difesa anche di Amministrazioni pubbliche non statali e di enti pubblici sovvenzionati, sottoposti a tutela ed anche a sola vigilanza dello Stato (c.d. patrocinio autorizzato). Condizione necessaria per l'esercizio di questo patrocinio è l'esistenza di un provvedimento di autorizzazione che, in virtù di quanto disposto dall'art. 43 cit., può essere costituito da una "disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto", i quali, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 12 gennaio 1991, n. 13, art. 11, devono essere "promossi di concerto" con i Ministri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze. Quando sia intervenuto il detto provvedimento, la rappresentanza e la difesa in giudizio sono assunte dall'Avvocatura "in via organica ed esclusiva" (art. 43 del TU cit. come modificato dalla L. n. 183 del 1979, art. 11), sicché si applicano le norme regole del patrocinio obbligatorio. - Le Amministrazioni e gli enti suddetti (anche regionali) possono decidere di non avvalersi della Avvocatura dello Stato soltanto "in casi speciali" e previa intesa di "apposita intesa deliberata da sottoporre agli organi di vigilanza". Si tratta, quindi, di una facoltà esercitabile in casi di carattere eccezionale, come è stato espressamente confermato nel parere del Consiglio di Stato, Sez. 2, 29 ottobre 1986, n. 2025 e nella deliberazione della Corte dei Conti 6 aprile 1984, n. 1432, proprio con riguardo al patrocinio delle Università statali e degli altri istituti statali di istruzione superiore. Ne deriva che gli enti ai quali è applicabile il c.d. patrocinio autorizzato di cui all'art. 43 cit. sono numerosissimi tanto più che, nel corso del tempo, si è registrato un progressivo ampliamento dell'ambito di applicazione di tale tipo di patrocinio, sia per i riferimenti sottoposti sul piano economico che con riguardo all'affidamento del patrocinio all'Avvocatura dello Stato sia per l'omogeneità e l'uniformità degli indirizzi defensionali che l'Avvocatura dello Stato è in grado di assicurare." (SIR.01/00).

⁸ La parte processuale pubblica (i.e. ogni ente fiscale come l'Agenzia delle entrate e l'Agente della riscossione) non è affatto soggetta all'obbligo di utilizzare il "ministero di un difensore", affidandosi ad uno dei difensori abilitati di cui all'art. 12; basta leggere l'incipit del comma 1 di tale articolo, per averne contezza. Il c.d. ministero di difensore (già funzione di procuratore) si esercita assumendo la rappresentanza della parte processuale per sostituirsi nello svolgimento degli atti processuali (nel processo tributario di merito non esiste il «ministero» di cui all'art. 82 c.p.c. e comma 3, c.p.c.). La c.d. assistenza di difensore (già funzione di avvocato) si esercita in nome proprio a favore della parte processuale, impostando e seguendo la difesa con argomentazioni scritte ed orali, fatte poi valere negli atti processuali posti in essere dal procuratore in udienza, non agendo in nome della parte assistita (al contrario del procuratore) non è considerato un suo mandatario, tanto è vero che, per la sua designazione basta una nomina rilasciata con le modalità indicate nell'art. 12, c. 7, d.lgs. 546/1992.

⁹ "In materia tributaria, la stessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e l'azione del contribuente, diretta a fare valere la detta nullità, può essere svolta indifferenzialmente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario della riscossione (docendosi escludere nella specie un litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimesso al concessionario, ove unico ad essere stato evocato in giudizio, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente creditore, pena la soccombenza in caso di esito favorevole per il ricorrente della lite (Cass. Sez. Un. n. 16412/2007, Cass. n. 22939/2007, n. 1532/2010, n. 13331/2013, n. 12746/2014, ord. n. 972015).

¹⁰ Ai sensi del lapidario art. 39 del D. Lgs. 13 aprile 1999, l'omessa chiamata in causa dell'ufficio impositore non incide affatto sul processo in corso (Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 25/07/2007 n° 16412) ma solo sull'obbligo per l'Agente della riscossione - orec "adfectus solutionis causa" - di risarcire l'eventuale danno procurato all'ente



processuale sancisce come "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", ciò perché nello specifico caso che ci occupa, alla faticosità della situazione sostanziale debbono essere riconosciuta autonomia della titolarità dell'azione processuale. La fattispecie sostanziale di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 112/1999, infatti, si distingue nettamente dalle fattispecie processualcivilistiche disciplinate dall'art. 106 c.p.c., perché trattasi di mera denuncia di lite volta a consentire ad un terzo di potersi difendere direttamente, come ad esempio già previsto dall'art. 1586 c.c. relativamente ai rapporti tra locatore e locatario, dall'art. 1771, secondo comma, c.c. tra depositante e depositario ecc. Secondo Cass. 28684/2018¹¹, la nullità della procura, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, determina l'invalidità dell'atto di appello dell'AE-R, "con la conseguente inutilizzabilità delle istanze e delle deduzioni" in contestate, anche ai fini della liquidazione delle spese di lite. "L'inammissibilità del ricorso (anche in appello ex art. 61, d.lgs. 546/1992) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio..." (art. 22, c.2, d.lgs. 546/1992). Ai sensi dell'art. 182 c.p.c., cui l'art. 12, c.10, d.lgs. 546/1992 rinvia, il giudice deve verificare d'ufficio la regolarità della costituzione¹² delle parti e qualora rilevi "un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore" e la parte non provveda entro il termine perentorio fissato a sanare il vizio, ai sensi dell'art. 18, cc. 3 e 4, dichiara l'inammissibilità (recte: improcedibilità per inammissibilità sopravvenuta) del ricorso (anche in appello ex art. 61, d.lgs. 546/1992). Tuttavia, l'art. 182 c.p.c., è applicabile nel processo tributario di merito solamente nei confronti delle parti che "devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato"; non si applica, pertanto, alle parti di cui all'articolo 10, diverse dal ricorrente (che non versi nell'ipotesi di cui all'art. 12, c.2), indicate all'art. 11, cc. 2 e 3, d.lgs. 546/1992: all'Agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, mentre invece si applicava ad Equitalia s.p.a.), come alle Agenzie fiscali, agli altri enti impositori ed ai soggetti c.d. gestori (albo ex art. 53, d.lgs. 446/1997).

creditor, pertanto, atteso la natura sostanziale - e non processuale - consegue che si possa comunicare all'ente creditore la pendenza della lite ed i mezzi di ricorso con qualunque modalità idonea, in via extraprocessuale, volta a consentirgli la difesa entrando nel processo a tutela del proprio interesse sostanziale, esorcizzando l'"ultra vires" da qualsiasi responsabilità.

¹¹ Sempre secondo Cass. sez. trib. Sent. 28684/2018: "La norma ha esteso, dunque, l'inammissibilità della rappresentanza processuale volontaria, oltre che espressamente agli uffici dell'Agenzia delle entrate ed a quelli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (come già si riteneva) ed alle cancellerie o segreterie dell'ufficio giudiziario (come già previsto dal comma 3 bis), anche all'ufficio dell'agente della riscossione, il quale quindi deve stare in giudizio - in particolare, solo nel giudizio di merito - direttamente (o mediante la struttura territoriale sovraordinata), cioè in persona dell'organo che ne ha la rappresentanza verso l'esterno o di uno o più suoi dipendenti dello stesso organo all'uopo delegati, e non può farsi rappresentare in giudizio da un soggetto esterno alla sua organizzazione, tranne che nelle ipotesi in cui può avvalersi della difesa dell'avvocatura dello Stato, come espressamente previsto dall'art. 1 comma 8° del citato decreto legge..."

¹² Per agevolare il controllo del giudice sulla corretta costituzione in giudizio, il difensore abilitato è tenuto ad indicare nel ricorso da lui sottoscritto a quale, tra le categorie di cui all'art. 12, c.10, si applica (art. 18, c.3, lett.a) d.lgs. 546/1992), atteso che l'abilitazione alla difesa è differenziata per materia ed il difetto di abilitazione si riflette sulla regolarità della costituzione. "L'inammissibilità del ricorso (anche in appello ex art. 61, d.lgs. 546/1992) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio..." (art. 22, c.2, d.lgs. 546/1992).



Victus victori in expensis condemnatus est - tenendo conto della natura e complessità dell'affare, dell'importanza anche economica delle questioni trattate, del pregio dell'opera, dell'urgenza della prestazione, dei risultati del giudizio e dei vantaggi conseguiti, nonché del valore della controversia determinato (ex art. 5, c.4, D.M. sotto indicato) in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali, in deroga all'art.12, c.2, d.lgs. 546/92, liquidandole complessivamente, per ciascun grado di giudizio - ex art. 15, c.2-ter, d.lgs. 546/92, introdotto dalla novella del d.lgs.156/2015- in base ai parametri disciplinati dal D.M. Min. Giustizia 10.09.2014, n. 55, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione 1^a,

dichiara

inammissibile l'appello di parte pubblica.

Condanna

altresi, Agenzia delle Entrate - Riscossione, appellante soccombente, al pagamento ⁺
delle spese di lite così liquidate: per il grado in € 1.145/00 (per: esborsi sostenuti, diritti, oneri), oltre il 15% per spese generali; 4% c.p. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2020.

Il Presidente estensore
dott. Salvatore Labruna